

Regolamento incarichi dirigenziali

maggio 2008

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi della vigente normativa in materia, i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di cui all'oggetto, per le due aree della dirigenza: medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Tutti gli incarichi devono essere assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 ed in ossequio alla direttiva 19 dicembre 2007 n.10 del Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM.

Articolo 1 CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1) Criteri per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa, hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti dal Direttore Generale con le procedure previste dal D.P.R. 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale e sulla base dei seguenti criteri:

- (a) Previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati affidata alla commissione di esperti prevista dal D.P.R.484/1997;
- (b) Nel rispetto dei principi garantistici di cui all'art.97 della Costituzione in ordine all'imparzialità ed al buon andamento;
- (c) In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati con il parere reso dall'apposita Commissione di esperti, nel quale devono essere rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale;
- (d) Sulla base delle risultanze "testuali" dell'istruttoria della Commissione, per coerenza logico-giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all'incarico di sanitario dirigente di secondo livello operata dalla suddetta commissione di esperti;

2) criteri per l'area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa, hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti dal Direttore Generale, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale e sulla base dei seguenti criteri:

- (a) Su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo o in caso di vacanza dello stesso dal Direttore Amministrativo, che valuterà l'idoneità dei candidati in

relazione agli elementi di professionalità e di managerialità, rispetto all'incarico da conferire e nel giudizio dovranno essere rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale, in ogni caso si dovrà tener conto di:

- delle periodiche verifiche del Collegio Tecnico;
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- dell'eventuale criterio della rotazione ove applicabile.;
- data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

(b) Sulla base delle risultanze “testuali” dell'istruttoria del Direttore del Dipartimento Amministrativo o in caso di vacanza dello stesso dal Direttore Amministrativo, per coerenza logico-giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all'incarico di che trattasi;

REQUISITI

Per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è indicato il requisito obbligatorio dell'esperienza professionale dirigenziale quinquennale, ovvero, in alternativa, del possesso dell'attestazione di effettuazione dei corsi di formazione manageriale delle seguenti durata e caratteristiche:

Corso – post lauream - di formazione manageriale, ovvero corso di specializzazione o perfezionamento in materia economico, giuridiche o tecniche organizzato da: Regioni, Ministeri, Università, Scuole di Specializzazione della durata minima di n.200 (duecento) ore, ovvero della durata minima di un anno;

3) Incarico di direttore di distretto

Gli incarichi interni di direttore di area distrettuale hanno durata da cinque a sette anni e sono conferiti dal Direttore Generale sulla base dei requisiti previsti dall'art.3 sexies del D.Lgs.502/1992 e della L.R. 10/2006;

REQUISITI

- (a) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo presso questa Azienda in qualità di dirigente che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata formazione nella loro organizzazione;
- (b) rapporto di lavoro con questa Azienda, ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.Lgs.502/1992, quale medico convenzionato da almeno dieci anni.

Per l'incarico di Direttore di Distretto socio-sanitario si applica la procedura di cui al punto 2 del presente articolo, su proposta dei Direttori Sanitario e Amministrativo.

4) Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale con le procedure previste dall'art.17 bis del D.Lgs.502/1992 ed hanno durata di anni tre.

Articolo 2) CRITERI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE (per entrambe le aree)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice hanno durata di anni tre e sono conferiti dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, nel limite del numero delle strutture semplici stabilito dall'atto aziendale e dai regolamenti attuativi, a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio tecnico, sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

- (a) Su proposta del Direttore della Struttura complessa ovvero, nel caso di incarico dirigenziale a valenza dipartimentale, al Direttore del Dipartimento, previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati previo avviso interno;
- (b) In relazione agli elementi di professionalità e di managerialità valutati sulla base della proposta formulata dal Direttore/Responsabile di cui al precedente punto 1), nella quale devono essere rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale;
- (c) Sulla base delle risultanze "testuali" dell'istruttoria a cura dei competenti Direttori/responsabili, per coerenza logico-giuridica e per trasparenza e della valutazione complessiva – anche se non graduata – dei candidati all'incarico di direzione di struttura semplice operata dagli anzidetti competenti;
- (d) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- (e) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;

- (f) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- (g) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- (h) dell'eventuale criterio della rotazione ove applicabile.
- (i) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C. ;
- (j) A dirigenti a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato in servizio presso questa Azienda CON ESPERIENZA PROFESSIONALE NON INFERIORE AD ANNI CINQUE o per la dirigenza amm.va, tecnica e professionale i requisiti di cui al punto 2 dell'articolo precedente;

I Direttori/Responsabili procedono, mediante la procedura di selezione sopra riportata al punto a) del presente articolo, ALL'ACCERTAMENTO del possesso dei requisiti suesposti e dell'idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale i cui contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, Le anzidette attività formalmente documentate, devono essere idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera ed altresì quello specifico rispetto all'incarico da conferire.

Articolo 3 CRITERI E REQUISITI I PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

1) Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992. Gli incarichi di natura professionale sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL.

2) Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nei CCNL vigenti. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti da Direttore Generale, a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato.

3) Limitatamente ai dirigenti assunti prima del 6 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 2 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica la fattispecie prevista dai vigenti CC.NN.LL.

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto :

- (a) delle valutazioni del competente collegio tecnico;
- (b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- (c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- (d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- (e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- (f) del criterio della rotazione ove applicabile;
- (g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

4) I dirigenti il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso.

5)

Articolo 4 REVOCA DELL'INCARICO

Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro per:

- (a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale;
- (b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti sulla valutazione;
- (c) responsabilità grave e reiterata;
- (d) in tutti gli altri casi previsti dai CCNL.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni della vigente normativa in materia. La revoca avviene con atto scritto e motivato, secondo le procedure di cui ai CC.CC.NN.LL. vigenti.

Nel caso di attribuzione di incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, un altro incarico di pari valore economico.